

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2001 DELLA COMMISSIONE
del 1º marzo 2001
concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi previo esame di una domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva, nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi possono essere autorizzati provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A, lettere da b) ad e), della direttiva e se, in base ai risultati disponibili, si possa ritenere che nell'alimentazione animale producono uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). Per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva, l'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni.
- (3) Dall'esame dei fascicoli presentati emerge che i nuovi preparati di microrganismi e di enzimi, nonché i nuovi impieghi di preparati di microrganismi e di enzimi, descritti negli allegati I e II del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui sopra e possono pertanto essere provvisoriamente autorizzati per un periodo di quattro anni.
- (4) A norma dell'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni dei coccidiostatici vanno associate al responsabile della loro immissione sul mercato.
- (5) A norma dell'articolo 9 B della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni di tali sostanze sono concesse per un periodo di 10 anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione definitiva, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 3 della stessa direttiva.
- (6) Dall'esame del fascicolo presentato emerge che il coccidiostatico di cui all'allegato III del presente regolamento soddisfa le condizioni dell'articolo 3 A se impiegato per le categorie di animali e secondo le modalità specificate nello stesso allegato.

- (7) L'esame dei fascicoli indica l'eventuale necessità di introdurre determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale protezione va comunque garantita con l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 ⁽³⁾, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e le relative direttive particolari.
- (8) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità dei preparati di enzimi e di microrganismi, nonché del coccidiostatico e in merito agli effetti positivi che quest'ultimo ha sulla produzione animale, alle condizioni indicate negli allegati.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato I del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato II del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 3

L'additivo appartenente al gruppo «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» elencato nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.